

Dipartimento .....

Interno

**Il Consiglio di Stato**  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
  
all'on.do Gran Consiglio

Bellinzona, 9 settembre 1946

Col presente messaggio Vi trasmettiamo tre disegni di legge che raggruppano organicamente e che modificano in larga misura le vigenti norme in materia di votazioni ed elezioni. A questa riforma siamo stati spinti da due ragioni di indole diversa: la prima di natura pratica e la seconda di natura politica. La nostra legislazione elettorale, che ha ormai settant'anni di vita, ha perso coll'andare del tempo, per effetto delle modificazioni che vi si sono sovrapposte in modo non sempre ordinato, quella chiarezza che costituisce il maggior pregio dell'opera legislativa e la migliore tutela dei diritti del cittadino cui i testi legali debbono essere facilmente accessibili, senza che egli sia costretto a ricorrere ai lumi dei legulei, specie quando egli è di sovente chiamato a manifestare il proprio pensiero ed ad esprimere il proprio giudizio sovrano sulla cosa pubblica e sugli uomini che l'amministrano e la governano.

Non facile è oggi avvicinarsi con passo sicuro nel fitto dedalo delle leggi e dei decreti che regolano l'esercizio del diritto di voto; e per i più questa è impresa di gran lunga superiore alle comuni forze. Onde la necessità di mettere ordine, di ripulire, di eliminare gli equivoci e le incertezze, di fare luce, di dare ad ognuno la possibilità di consultare e di comprendere agevolmente i testi che, in regime democratico, sanciscono i diritti primordiali del cittadino. Questa la ragione pratica della riforma. La ragione politica, invece, anche se da noi interamente condivisa, ci è stata suggerita da codesto on.do Gran Consiglio, che, lamentando e censurando aspramente gravi abusi verificatisi nello svolgimento delle competizioni politiche, ha invocato e sollecitato da noi provvedimenti energici che valgano a stroncarli.

Il potere esecutivo non può rimanere sordo alle sollecitazioni del parlamento specie se questo virilmente denuncia il decadimento del costume politico in offesa all'essenza della democrazia, e invoca la protezione per il cittadino insidiato dalla coercizione e per il candidato vittima delle male arti degli amici o degli avversari in isfregio della volontà popolare.

Nostro dovere, dunque, di introdurre nuove norme che tutelino il decoro delle pubbliche competizioni e impediscano lo slittamento dei nostri istituti verso forme che, intaccando la coscienza e la libertà del singolo, offendono e rinviliscono lo spirito ed il contenuto dell'ordinamento democratico.

Non è vano, a questo proposito, ricordare le critiche sorte nella pubblica stampa a proposito di recenti e di remote elezioni, e richiamare il discorso pronunciato dal compianto avv. Angelo Tarchini nella seduta di costituzione del Gran Consiglio del 27 febbraio 1939. L'illustre parlamentare con tutta l'autorità che emanava dalla sua persona circondata da indiscusso prestigio, dal seggio presidenziale rivolgeva ai suoi colleghi queste severe parole:

" ..... il significato che è insito nel voto raccolto dai partiti maggiori non si cancella col disagio generato dagli abusi deplorabili che hanno contrassegnata la giornata del 12 febbraio. I partiti della collaborazione troveranno in sé medesimi, contro tali abusi, la forza delle doverose sanzioni e degli opportuni rimedi. Se alcuno vuole compiacersi come di uno spettacolo post carnevalesco delle miserie e degli strascichi di quella giornata, vi è ancora nei partiti maggiori tanto di saggezza e di serenità da riportare quanto vi è di più tristo nella vita pubblica nell'atmosfera serena e respirabile della saggezza e della concordia cittadina.

Si è imprecato da molte parti al sistema e si è invocata la riforma della legge elettorale confondendo la base della rappresentanza dei partiti nel Consiglio di Stato, che è una cosa alla quale sarà difficile toccare senza perturbamenti sconsigliabili nel momento attuale, col sistema di voto che ha offerto il fianco alle speculazioni del mal costume politico che bisognerà estirpare alle radici.

Io mi reco a dovere di rendere da questo seggio a coloro che sono stati i più colpiti dell'iniquo trattamento l'omaggio della deferente simpatia della Sovrana Rappresentanza."

---

Senza voler esagerare, dobbiamo riconoscere che i nostri costumi politici, coll'estendersi dei compiti dello Stato e coll'influenza che esso

viene ad esercitare nella vita economica, sono andati peggiorando.

Se i rapporti fra i partiti e fra gli uomini di diversa tendenza sono divenuti più civili e più sereni, più esteso è divenuto il traffico delle influenze ad opera di uomini investiti di pubbliche cariche, più aspra, spietata e ingenerosa la lotta tra gli esponenti di un medesimo gruppo, più frequenti le combinazioni e le collusioni fra i candidati di diverse correnti. Ai quali artifici troppo facilmente si prestano alcune disposizioni delle nostre leggi elettorali, le quali, pur essendo conciliabili colla dottrina democratica più ortodossa, nella pratica vengono deformate, adulterate dalle mene e dagli intrighi di gente senza scrupoli. Ed è appunto per questa ragione che l'on. Cesare Mazza, nella citata seduta 27.2.1939 del Gran Consiglio, dopo aver premesso che

" i risultati delle recenti elezioni generali richiamano ai poteri dello Stato la necessità di esaminare la questione se le nostre istituzioni elettorali non debbano essere riformate allo scopo di conservare ai partiti politici la funzione educatrice e disciplinatrice che essi devono avere in una ben ordinata democrazia",

presentava una mozione per la riforma delle norme che disciplinano il modo di elezione del potere esecutivo e legislativo.

E la Commissione speciale incaricata dell'esame della mozione Mazza, con rapporto del 22 maggio 1939 si esprimeva in questi termini:

" Unanimi nella condanna dei metodi adottati nelle ultime elezioni cantonali e nel giudicare indispensabile un rimedio che tuteli il prestigio e la essenza delle nostre istituzioni democratiche, i membri della Commissione non hanno potuto far altro che esprimere il loro giudizio personale sulle diverse provvidenze che possono essere escogitate ed applicate in riforma della legge elettorale in vigore. Questo giudizio non può implicare, però, impegno alcuno per i gruppi politici rappresentati nella Commissione ai quali resta riservata piena libertà di pronunciarsi al momento opportuno, in un senso o nell'altro, su una materia che li interessa d'avvicino e che può rivestire una altissima importanza."

Tutti i commissari furono concordi nel ritenere opportune le seguenti riforme: 1) abolizione del "panachage"; 2) introduzione dell'obbligo per l'elettore di votare per un numero minimo di candidati (per esempio: 2 - 3 per il Consiglio di Stato; 15 - 20 per il Gran Consiglio).

Con la prima riforma si sopprime lo scambio di voti fra lista e lista di cui si è largamente usato ed abusato nelle precedenti elezioni; con la seconda si evitano le manovre della cosiddetta "scheda secca".

Queste due innovazioni non ledono i diritti fondamentali dell'elettore, e rappresentano un mezzo efficace per limitare notevolmente il campo d'azione degli "accaparra voti" e dei "siluratori" che sembrano crescere ogni giorno più all'ombra dei comodi sotterfugi cui la legge at-

tuale può prestarsi, specie per chi è scarsamente provvisto di ritegno e di senso morale, al punto da anteporre la sua persona, i suoi interessi e le sue ambizioni al prestigio che, in sana democrazia, deve circondare l'esercizio del diritto di voto."

Le conclusioni della Commissione venivano poi adottate all'unanimità nella seduta Gran Consigliare del 27 settembre 1939.

---

Riconosciuta la necessità di riordinare e di aggiornare tutta la materia elettorale, il 28 dicembre 1944 abbiamo dato incarico al vostro ex collega avv. Riccardo Rossi di allestire uno schema di riforma che, discusso nel Dipartimento dell'interno nella seduta 25 gennaio 1945, doveva poi servire di base al nostro incaricato per l'elaborazione degli avvanprogetti, i quali, già nell'agosto del 1945 potevano essere sottoposti all'esame di una Commissione di periti composta dell'avv. Riccardo Rossi, in qualità di presidente, e degli on.li avv. Bixio Bossi, G. Battista Camponovo, avv. Brenno Galli, Pietro Pellegrini, avv. Riccardo Staffieri e avv. Plinio Verda.

---

La Commissione dei periti ha dovuto occuparsi di alcune questioni di principio sollevate dal progetto di riforma sulle quali si è ritenuto opportuno di chiedere, dapprima, il parere dei partiti politici.

Le questioni toccanti alla materia costituzionale sono già state risolte colle deliberazioni del Gran Consiglio del 15 gennaio e del 18 luglio 1946, e col voto popolare del 24 febbraio e del 3 novembre 1946 e sulle medesime riteniamo inutile soffermarci.

Le altre questioni di natura essenzialmente tecnica e politica furono decise dagli esperti, con voto non sempre unanime, e daranno certamente alimento alle vostre discussioni. Diremo in seguito, nell'analisi dei tre progetti che Vi sottoponiamo, quali siano le innovazioni di maggiore momento e quale l'opinione dei periti su ciascuna di esse.

I testi che Vi trasmettiamo hanno raccolto l'adesione unanime del Consiglio di Stato, il quale li raccomanda alla Vostra accettazione.

Sappiamo che non tutto è perfetto nell'opera che abbiamo condotto a felice compimento. Il lavoro di coordinazione richiede una estrema vigilanza, un controllo continuo e minuzioso, così che anche all'occhio più attento può sfuggire talvolta o la lacuna insidiosa e la deplorabile contraddizione.

L'adattamento delle nostre norme a quelle della legislazione federale in materia di votazioni ed elezioni, voluto per desiderio di semplificazione e per rendere più accessibile al cittadino una materia delicata e complessa, ci ha imposto talvolta delle soluzioni che a prima vista possono apparire imperfette, indesiderabili, ma che nella pratica si riveleranno utili e idonee.

La semplificazione di tutto il nostro macchinoso apparato, e la riduzione ad un minimo denominatore comune delle norme contenute in decine di svariate leggi elettorali, corrisponde ad un bisogno di unificazione vivamente sentito da tutti coloro che, chiamati a compulsare o ad applicare il nostro diritto elettorale, ne lamentavano l'eccessiva varietà e la mancanza palese di coordinazione. Donde l'abbondante confusione, la facilità dell'equivoco, delle divergenze d'opinione, del litigio e del cavillo, e la difficoltà dell'indagine attorno alla volontà ed al pensiero del legislatore.

Non è vano ricordare che i tre progetti che Vi presentiamo dovranno sostituire un complesso di ben 35 leggi e decreti cantonali di cui i primi risalgono al lontano 1877 e gli ultimi a data recente, e che l'evoluzione del nostro diritto elettorale non sempre è stata seguita con quella diligenza e sollecitudine che valgono a rendere intelligibili le riforme delle leggi fondamentali. Perciò l'opera del legislatore appare spesso volte frammentaria, improvvisata, monca, tale da ingenerare confusioni e da lasciare campo a troppi dubbi e a troppe incertezze. L'edificio legislativo elettorale, invece di progredire a piani sovrapposti, armonicamente adattati e fusi in una sola costruzione, è andato man mano trasformandosi in una fungaia di leggi e di decreti autonomi, indipendenti, ove, per l'abuso della clausola abrogatoria generica, l'orientamento è divenuto difficile e in qualche settore, quasi impossibile. A questa deficienza organica ha supplito malamente sin qui la giurisprudenza che, per essere opera di consessi politici, è sovente mutevole e contraddittoria.

Colla riforma che Voi siete chiamati ad esaminare, abbiamo inteso rimettere ordine e chiarezza là dove sono andati smarriti o si sono impalliditi i tracciati delle vie maestre, e può darsi che in qualche parte della nostra opera il desiderio di semplificazione e di unificazione ci abbia portati troppo lontani. La sintesi è compito arduo il quale esige amputamenti e sfrondamenti che feriscono sovente l'animo dei tradizionalisti ad oltranza. Il disordine, lo sappiamo, ha un suo particolare aspetto poetico e le sue speciali attrattive. I pregi della vegetazione spontanea della foresta vergine sono, sotto certi aspetti, superiori a quelli dei parchi ben tenuti e delle aiuole geometriche. La tradizione, gli usi locali e particolari, non sempre testimoniano un gretto spirito conservatore, insensibile agli stimoli del progresso e dell'evoluzione della società moderna, ma costituiscono il prezioso legame, l'anello di congiunzione, la saldatura fra il passato e il presente. Tuttavia del primo

va conservato solo quanto si è dimostrato utile e efficiente, e al presente devono essere fatte quelle concessioni che i nuovi modi di vita imperiosamente domandano. Perciò noi, pur modificando largamente l'ordine procedurale che regola qualche istituto di diritto pubblico o qualche particolare scrutinio, ci siamo sforzati di mantenere quasi inalterata, nei tratti essenziali, l'immagine delle nostre competizioni civiche. E, pur riconoscendo che in qualche punto la soluzione da noi adottata può sembrare troppo ligia ad un rigido schema unitario - e qui vogliamo alludere alle nuove norme previste per la elezione degli Uffici patriziali, dei Consigli parrocchiali, dei parroci, dei medici, e delle levatrici - abbiamo il convincimento che le riforme suggerite costituiscono un sensibile miglioramento nei confronti della situazione attuale, facilitano l'esercizio del diritto di voto, e pongono rimedio a quegli abusi che un sano reggimento democratico deve condannare e cercare di estirpare.

I progetti che Vi trasmettiamo sono, salvo qualche lieve ritocco, il risultato del lavoro degli esperti, che, sempre assistiti dal Direttore del Dipartimento dell'Interno, on.le Canevascini, li hanno esaminati in tre diverse letture nelle sessioni di Frasco dal 13 al 18 agosto 1945, di Ponte Tresa dal 26 al 30 novembre 1945 e ancora di Ponte Tresa dal 13 al 15 maggio 1946.

La riforma si compendia in tre disegni di leggi che, integrandosi a vicenda, dovranno costituire il nostro corpus juris in materia elettorale.

Il primo, che riguarda la "Legge cantonale sull'esercizio del diritto di voto" può essere considerato come il cardine del nuovo assetto legislativo, in quanto esso sancisce i principi che reggono l'esercizio del diritto di voto e contiene tutte le norme che regolano lo svolgersi delle consultazioni popolari. Su di esso hanno fondamento gli altri due progetti concernenti la "Legge cantonale sulle votazioni e elezioni" e la "Legge cantonale sull'esercizio del diritto di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato."

---

Nel primo progetto Voi troverete le principali innovazioni introdotte a salvaguardia del segreto del voto, della libertà del cittadino, del decoro e della dignità del costume politico, presidio del nostro ordinamento democratico. Queste innovazioni, che non rappresentano per nulla una novità, in quanto sono già applicate in altri Cantoni od in altri Stati, ci sono state suggerite dal Gran Consiglio col voto sulla mozione Mazza. Esse furono oggetto di ampio dibattito in seno alla Commissione dei periti e non mancheranno di sollevare appassionate discussioni anche nel Vostro seno.

La sorte che attende le soluzioni concrete è raramente benigna.

Capita, invero, sovente che all'unanimità nel denunciare il male e l'errore non faccia riscontro l'unanimità nel porvi rimedio. Non ci sorprende, perciò, anche se ci rattrista, se qualche partito, che nel 1939 aveva calorosamente appoggiato la mozione Mazza, avversa oggi quelle soluzioni che il Gran Consiglio unanime aveva a noi demandate perchè fossero codificate. Vogliamo alludere ai tre provvedimenti da noi affacciati per eliminare il controllo delle schede e l'abuso del voto secco, e che concernono l'abolizione del panachage, l'obbligo di votare per almeno un terzo dei candidati e l'introduzione della scheda unica.

Di questi tre rimedi, il solo che può prestare il fianco a qualche fondata critica, è quello che riguarda la soppressione del panachage. La facoltà di votare per candidati di diversi gruppi è radicata nelle nostre consuetudini, è ammessa anche dal diritto federale, e rappresenta un corollario del diritto di elezione accordato al cittadino. A giusta ragione si può sostenere che l'elettore non è tenuto ad esser iscritto a un partito e che, in conseguenza, egli è libero di votare per quei candidati che preferisce, che ritiene più degni e più meritevoli, anche se appartenenti a gruppi diversi. La soppressione del panachage si traduce, perciò, in una limitazione del diritto di voto, della sovranità del cittadino. Nulla avremmo da obiettare ad una simile argomentazione, se il panachage non fosse diventato lo strumento di cui oggi molti correntemente si servono per falsare, con artifici troppo noti, l'espressione della volontà popolare. Di guisa che, posti a scegliere fra due mali, noi propendiamo nettamente per quella soluzione che meglio salvaguarda gli interessi generali, davanti ai quali occorre che si pieghino gli interessi particolari e personali di scarso momento. Carità di patria ci vieta di ricordare gli episodi che hanno provocato le dure parole dell'on. Tarchini e la mozione Mazza. Affermiamo solamente, senza tema di poter essere smentiti, che lo scambio organizzato di voti personali ha assunto negli ultimi anni un aspetto inquietante, tale da non lasciar indifferente coloro che hanno a cuore la cosa pubblica, gli interessi del paese, il buon nome e il prestigio delle nostre istituzioni democratiche. L'indifferenza della gioventù nei riguardi della politica va ascritta almeno parzialmente alla decadenza del costume politico. Pochi sono i giovani che osano ancora avventurarsi in un arringo in cui le strade sono loro sbarrate non tanto dalla resistenza degli avversari, ma ben più dalla cupidigia o dalle imboscate degli amici, dei compagni di fede. Ora è manifesto che un sistema elettorale che scoraggia la gioventù deve essere corretto e migliorato; chè gli impulsi generosi della gioventù fomentano il progresso e tracciano le luminose vie del nostro divenire. Guai a quei paesi che, per effetto di bassi intrighi elettorali, non possono contare sull'aiuto dei migliori e sull'apporto fresco delle nuove generazioni. Coll'abolizione del panachage noi stronchiamo alle radici un

male che ha tendenza a dilagare e ~~facilitiamo~~, inoltre, l'introduzione della scheda unica, quale rimedio alla corruzione e alla coercizione dell'elettore praticata su larga scala. Perchè anche a questo riguardo si sono elevati alti lai di cui noi, che con occhio vigile osserviamo lo svolgimento dei pubblici scrutini, non possiamo misconoscere il fondamento. Lungi da noi il pensiero di drammatizzare la situazione, di generalizzare, di conferire all'elettore ticinese una patente di amoralità. Ciò sarebbe, nei confronti della maggioranza dei nostri concittadini, assolutamente ingiusto ed iniquo. Ma d'altra parte sarebbe viltà nascondere che l'elettore è spesso volte esposto alle lusinghe della corruzione e alla coercizione dei potenti, alle quali non gli è sempre possibile e facile resistere. La corruzione che si manifesta colla promessa di denaro, di impieghi o di guadagni; la coercizione che è praticata dal datore di lavoro, dal creditore, dal capo, dal membro della famiglia, sono i difetti di un sistema che troppo facilmente si presta, colla complicità degli uffici elettorali, a rendere illusorio il segreto del voto. Il controllo della scheda, l'accompagnamento del cittadino all'urna, la sorveglianza dell'elettore quando accede alla cabina, dopo aver subito magari l'umiliazione dello spoglio delle tasche da parte del galoppino, sono accorgimenti troppo noti che non occorre illustrare; e di essi si valgono tutti i partiti quando infuria la lotta per la conquista del potere. Ma togliendo o riducendo al minimo le possibilità di controllo del voto, la concussione e l'indegno mercato delle coscienze sarebbero condannati a scomparire e la libertà di opinione verrebbe efficacemente tutelata. Ora scarata la scheda di partito che nell'esperimento dell'anno 1931 ha fatto pieno naufragio, il segreto del voto può essere garantito solo dal sistema della scheda unica che Vi proponiamo e che, con qualche variante, è già applicato con successo in Italia, nel Belgio, ecc. La scheda unica, distribuita dall'ufficio elettorale, sulla quale figurano le liste di tutti i partiti, combinata colla soppressione del panachage, riduce al minimo le possibilità di controllo e, nei grandi centri, le elimina completamente. L'elettore non riceve più la scheda controllata e, esprimendo il suo voto di partito mediante una semplice crocetta e le sue preferenze personali mediante la forma negativa delle radiazioni, rende frustranea ogni indagine attorno al suo voto. Senza il rimedio della scheda unica, vano sarebbe sperare nella scomparsa della corruzione elettorale e nel miglioramento del costume politico. Animati dal desiderio di perfezionare le nostre istituzioni e spronati da una viva passione per l'ordinamento democratico, che si compendia nella libertà assicurata all'individuo, specie nel campo della coscienza e del pensiero, noi Vi raccomandiamo fervidamente di approvare l'introduzione della scheda unica.

Meno essenziale, ma efficace a togliere l'abuso della scheda secca, che ha suscitato indignazione in qualche elezione cantonale e comunale in cui si è verificato il trionfo della livragatura generale organizzata a vantaggio di un solo candidato, è il provvedimento che sancisce l'obbligo di votare per almeno un terzo dei candidati. Questo provvedimento non

può essere seriamente combattuto per ragioni di principio in quanto la libertà dell'elettore rimane sufficientemente tutelata. Capzioso sarebbe affermare il diritto assoluto del cittadino di votare per un solo candidato. Sulla lista di un gruppo l'elettore può trovare almeno un terzo dei candidati meritevoli del suo suffragio; e il suo legittimo desiderio di favorire il candidato preferito deve cedere il passo di fronte alla necessità di parare a illegittime, fraudolente manovre. Nè altro vogliamo aggiungere trattandosi qui della realizzazione di un postulato trasmessoci a voto unanime del Gran Consiglio.

---

Nella discussione generale attorno ai tre progetti di legge, la Commissione dei periti si è occupata intensamente di diverse altre questioni di principio, sulle quali si pronunciò negativamente, ma che per debito di precisione, vogliamo succintamente enunciare. Esse riguardano:

a) l'introduzione del voto plurimo, scartata per gli inconvenienti manifesti che si verificano sulle elezioni del Consiglio Nazionale. Anche la proposta di limitare il voto plurimo ai candidati ufficialmente cumulati sulle liste dei gruppi venne scartata ritenendo che essa conferirebbe eccessivi poteri ai comitati politici; b) il voto per corrispondenza o per procura e il diritto per gli ammalati di votare nella casa di cura. La Commissione ritenne che queste agevolazioni faciliterebbero la coercizione e darebbero adito a molti abusi; c) l'obbligo per i partiti di notificarsi al Consiglio di Stato almeno sei mesi prima delle elezioni, sotto pena di decadenza del diritto di presentare una lista. La realizzazione di questo postulato, di scarsa portata pratica, si è urtata alla difficoltà di definire cosa sia e di stabilire quando esista un partito. I progetti di legge in esame riconoscono solamente il gruppo politico, la cui esistenza è accertata dalla presentazione di una lista o di una domanda popolare, secondo una procedura ben definita, e alla condizione che la lista o la domanda sia sottoscritta da un numero prestabilito di cittadini attivi; d) il diritto di revoca popolare di Municipi. Questa suggestione ha trovato un'eco molto scarsa. Si è ritenuto che la vigilanza e il diritto d'intervento del Consiglio di Stato in materia comunale costituiscano sufficiente garanzia per i cittadini. La revoca dei Municipi diventerebbe un puro strumento politico che turberrebbe il buon andamento dell'amministrazione comunale a danno degli interessi pubblici.

---

Premesse queste considerazioni di carattere generale, consentiteci ora di illustrare brevemente i singoli progetti di legge e di commentarne le principali innovazioni.

A) Progetto di legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici.

Questo progetto, composto di 106 articoli suddivisi in dieci titoli, raggruppa, coordina ed aggiorna le norme che governano l'esercizio del diritto di voto oggi sparse in 17 leggi e decreti diversi. Determinante nell'elaborazione del progetto è stato il criterio cronologico, come appare chiaramente dalla struttura del disegno di legge.

Il titolo primo delimita il campo di applicazione della legge. Il titolo secondo regola il diritto di voto e il rilascio dei certificati di capacità elettorale sottoposto a una procedura più rigida, per cui viene sancito l'obbligo per i Municipi interessati di notificarsi reciprocamente, entro un breve termine, la radiazione e la iscrizione in catalogo di un cittadino. Le cause per le quali un cittadino può essere escluso dall'esercizio del diritto di voto sono quelle previste dal progetto per la nuova L.O.C.

Le prescrizioni concernenti la tenuta del catalogo civico, figurano al titolo terzo e contengono alcune importanti innovazioni. Il catalogo annuale non viene più pubblicato in gennaio, ma in dicembre. È prescritta, inoltre, l'esposizione del catalogo un mese prima di ogni votazione ed elezione; ma in questo caso i ricorsi debbono riferirsi a cause verificate dopo l'esposizione del dicembre. Chi ha ommesso di impugnare il catalogo annuale non può supplire più tardi alla dimenticanza, se non intervengono nuovi fattori. Ne consegue che il cittadino abusivamente iscritto nel catalogo annuale può votare se non ne è stata chiesta la radiazione nel dicembre, e che il cittadino, di cui si è dimenticata l'iscrizione, non può votare se egli non ha tempestivamente impugnato il catalogo annuale. Il catalogo deve essere chiuso definitivamente entro il mercoledì precedente lo scrutinio, e questa norma, che ha carattere imperativo, vincola anche il Consiglio di Stato. I termini di ricorso contro il catalogo sono stati anticipati per permettere l'evasione tempestiva di tutti i gravami entro il martedì che precede lo scrutinio. Pure imperativo è il principio che il cittadino non può essere ammesso a votare se non figura in catalogo, riservato il caso di rifiuto d'uffici. Questo si verifica quando il Municipio non ottempera ad una decisione governativa, provocata da ricorso contro il catalogo, se la decisione è stata regolarmente e tempestivamente intimata. Una decisione governativa comunicata telegraficamente al Municipio entro le ore 18 del mercoledì precedente lo scrutinio deve ritenersi regolare, purché essa venga confermata per iscritto prima dell'apertura dello scrutinio. Anche la norma dell'art. 17 ha carattere imperativo quando il cittadino cambia domicilio nel Cantone. Il catalogo generale elenca tutti i cittadini che hanno diritto di voto in materia federale; osserviamo, tuttavia, che l'art. 2 riserva espressamente le norme delle leggi federali sulle votazioni ed elezioni, di modo che esiste la possibilità di completare il catalogo, in

occasione di ogni votazione ed elezione federale, col nome di quei cittadini che, pur non avendo il domicilio, secondo la prassi delle Autorità federali possono esercitare il diritto di voto nel luogo di dimora o di residenza. Prassi che è d'altronde mutevole e che, perciò, non può essere ancorata nelle nostre leggi. L'art. 3 della legge federale 19 luglio 1872 sulle votazioni ed elezioni federali dice che "ogni cittadino svizzero esercita il diritto di voto nel luogo dove abita o come cittadino del luogo stesso o come domiciliato, o come dimorante." Con una circolare del 1925 il Consiglio federale ha autorizzato il voto nel luogo di presenza, interpretando estensivamente la nozione del domicilio politico. Questo sistema, combattuto da qualche governo cantonale, in modo particolare dal governo di Svitto, e condannato dalla giurisprudenza del Tribunale federale, venne soppresso colla circolare 4 ottobre 1937 del Consiglio federale che lasciato sussistere uno stato di incertezza cui si cerca attualmente di porre rimedio. La Cancelleria federale, come appare dalla sua esposizione 14 luglio 1945 concernente il voto degli assenti, sembra ora decisa ad attenersi rigidamente al concetto del domicilio, e ad introdurre il voto per corrispondenza per coloro che, per necessità di lavoro o per altre cause, si trovano lontani dal loro domicilio. La riserva contenuta nell'art. 2 ci permetterà, in ogni caso, di adattare il catalogo generale alle prescrizioni delle Autorità federali, qualunque sia il sistema da esse adottato.

Per tener conto delle nostre particolari condizioni abbiamo previsto un catalogo speciale per i ticinesi all'estero, che è un complemento del catalogo generale. I cittadini iscritti nel catalogo speciale possono esercitare i diritti politici come i domiciliati, fuorchè in materia federale. Onde ovviare alle molte contestazioni sorte nel passato si prescrive l'obbligo di votare nel Comune di origine. E poichè il domicilio politico dei ticinesi è basato sulla finzione del domicilio tributario, abbiamo creduto opportuno, anche per semplificare la tenuta del catalogo speciale, di prevedere la radiazione di quei cittadini all'estero che sono in mora per due anni nel pagamento delle imposte.

---

Il titolo quarto stabilisce i capisaldi per l'esercizio del diritto di voto; scrutinio segreto, voto per Comune, scheda, busta ufficiale. Esso indica, inoltre, i titoli di nullità delle schede. Osserviamo che viene proibito l'uso della matita e degli inchiostri colorati; il solo inchiostro ammesso è quello oscuro, nero o blu. La scheda unica è prevista solo per le principali elezioni cantonali e comunali ed è retta dalle norme speciali dell'art. 27 bis. Poche le innovazioni in tema di nullità di schede, essendoci limitati a ordinare le norme vigenti. Contrariamente alla giurisprudenza degli uffici di spoglio, abbiamo ritenuto opportuno di prevedere la nullità delle schede scritte da diverse mani, inteso che

anche le schede stampate, modificate da diverse mani, debbano essere considerate nulle.

Il titolo quinto sulle votazioni ed elezioni contiene diverse novità che elenchiamo sommariamente: a) l'obbligo di pubblicare la data delle votazioni ed elezioni almeno 30 rispettivamente 45 giorni prima dello scrutinio; b) l'obbligo della presentazione delle liste per tutte le elezioni, esclusa sola l'elezione del parroco che virtualmente è una ratifica popolare della scelta fatta dall'Ordinario diocesano; c) il conferimento di poteri più estesi al primo firmatario della lista come risulta dagli art. 40 e 43/46; d) il termine uniforme per la presentazione delle liste fissata a quattro settimane prima dello scrutinio per ragioni di indole pratica; e) il diritto dei firmatari di ritirare definitivamente la lista e la facoltà concessa agli altri gruppi di completare le loro liste di comune accordo, se il numero dei candidati residui è inferiore a quello degli eligendi. Richiamiamo, poi, due riforme di maggiore momento che concernono la congiunzione delle liste e le sostituzioni in caso di vacanza. Il diritto di congiunzione delle liste applicato sin qui solo alle elezioni del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, oltre che alle elezioni del Consiglio nazionale, viene esteso a tutte le elezioni che si svolgono col sistema proporzionale, e cioè a quelle del Tribunale di Appello, dei Giurati cantonali, dei Municipi e dei Consigli comunali, dei Consigli parrocchiali e degli Uffici patriziali. Un criterio nuovo è introdotto, poi, per le sostituzioni in caso di vacanza conferendo, in tutti i casi, ai gruppi cui appartiene un eletto il diritto di designarne il successore, mentre che questo diritto oggi è concesso solo per le elezioni che si svolgono col sistema proporzionale. La portata pratica di questa innovazione tocca particolarmente alla elezione dei Pretori, dei Giudici di pace e dei Deputati agli Stati. Le obiezioni che si possono muovere a questa notevole riforma sono neutralizzate dalle cautele dell'art. 50. Ammesso il diritto dei gruppi di provvedere alle sostituzioni che si rendono necessarie nei consessi eletti col sistema proporzionale, non ha ragione plausibile per negare questo diritto nelle elezioni politiche rette dalla maggioranza assoluta o relativa. E se poi si afferma che una determinata elezione ha avuto luogo coll'accordo di tutti i partiti del quale più tardi vengono a mancare le basi e le premesse, rammentiamo che la sostituzione può avvenire solo col consenso di tutti i primitivi firmatari della lista. Basta, perciò, in caso di elezioni concordate, che i diversi gruppi politici adottino la precauzione di far firmare la lista da un loro delegato, per impedire ogni manovra a loro danno. Negato è, invece, il diritto di sostituzione nelle cariche in cui il valore e le qualità morali o professionali del candidato sono, più del colore politico, influenti nella determinazione della volontà popolare, ciò che si verifica per la elezione del sindaco,

del medico e della levatrice, mentre che, per le ragioni già indicate, l'elezione popolare del parroco si rende necessaria trattandosi più che altro di esprimere un gradimento.

---

Le operazioni di scrutinio propriamente dette sono regolate dal titolo sesto, nel quale figurano alcune disposizioni intese a perfezionare la segretezza del voto. Così la norma che limita a uno solo per gruppo il numero dei delegati politici, diventati nella pratica organi dei partiti per l'accertamento delle schede controllate; e quella che proibisce ai delegati medesimi ogni attività sospetta, troppo affine a quella dei galoppini. Così il divieto all'Ufficio elettorale di rilasciare a terzi copia dell'elenco dei votanti. Le condizioni che si riferiscono all'orario dello scrutinio furono leggermente modificate mentre che la costituzione di più uffici elettorali, ora facoltativa quando gli iscritti in catalogo superano i 500, diventa obbligatoria se gli elettori superano i 600. Nell'art. 56 viene sancita l'autonomia degli uffici elettorali delle frazioni, le cui decisioni non possono essere sindacate dall'Ufficio elettorale principale, e questa norma s'intende abbia a valere anche per gli uffici elettorali plurimi costituiti a norma dell'art. 56, ritenuto che in questo caso debba essere considerato quale ufficio elettorale principale quello che procede al riepilogo dei risultati, che normalmente sarà l'ufficio presieduto dal sindaco. I diritti dei delegati politici risultano ben definiti dall'art. 59 che va messo in relazione coll'art. 66 §. 7. I delegati politici sono i mandatari dei gruppi, incaricati di vigilare sull'andamento dello scrutinio. Importante è il disposto per cui le contestazioni dei delegati tengono luogo di ricorso. Gli inconvenienti verificatisi in molte elezioni ci hanno indotti ad accordare all'Ufficio elettorale la facoltà di certzionarsi che il cittadino deponga una sola scheda nell'urna e ad imporgli l'obbligo di impedire che il cittadino deponga nell'urna una scheda contenuta in una busta non conforme. Capita, infatti, sovente, in occasione di scrutini simultanei con busta ufficiale diversa, che l'elettore si sbaglia nel deporre la scheda nell'urna. E di solito egli viene tempestivamente avvertito dell'errore solo se il presidente dell'ufficio elettorale vi ravvisa un interesse per la propria parte politica. Colla riforma che Vi proponiamo si introduce una norma tassativa che non consente favoreggiamenti e si sopprime il titolo di nullità della scheda sin qui invocato quando la scheda era racchiusa in busta non conforme. Per lo scrutinio del sabato viene fatto obbligo di versare nel plico suggellato anche gli elenchi dei votanti e di custodire il plico sotto due chiavi diverse affidate a due membri dell'Ufficio di diversa tendenza; ciò per evitare il controllo dei votanti e la manomissione del plico. Invece della tessera elettorale, abbiamo poi introdotto l'obbligo del cittadino di legittimarsi su richiesta di un membro delegato politico. Anche il titolo concernente lo

operazioni di spoglio prevede delle disposizioni innovatrici. Per il conteggio delle schede è, ad esempio, prescritta la classificazione in cinque categorie onde evitare gli errori e le confusioni che attualmente si registrano di frequente e che danno molta pena agli uffici di spoglio. Nell'art. 71 è regolato il caso in cui le schede rinvenute nell'urna superino il numero dei votanti, caso oggi soggetto ad una incerta e discussa giurisprudenza. La conservazione del materiale, come sin qui praticata, specie per elezioni comunali, non offre sufficienti garanzie e consente facilmente l'abuso. La manomissione del plico delle schede, operata a scopo di controllo a qualche distanza delle elezioni, è stata replicatamente lamentata, per cui abbiamo ritenuto doveroso di introdurre un rimedio atto ad impedire ogni operazione fraudolenta. Prevediamo che tutte le schede siano conservate presso l'archivio cantonale e distrutte una volta all'anno secondo una rigorosa procedura.

Una trasformazione completa subiscono nel progetto gli uffici di spoglio, previsti dal titolo ottavo, che vengono organizzati in modo razionale, eliminando le empiriche e complesse modalità di costituzione che ora vigono per le elezioni dei poteri giudiziari. Noi prevediamo quattro diversi uffici di spoglio. L'ufficio di spoglio intercomunale, per le elezioni alle quali sono interessati più Comuni, che è composto dei presidenti degli uffici elettorali principali di ogni Comune. L'ufficio di spoglio per le elezioni giurisdizionali composto del Cancelliere di Stato e dei segretari di concetto del Dipartimento dell'Interno e del Dipartimento di Giustizia. Questo ufficio è incaricato anche dello spoglio delle votazione e dell'elezione dei deputati agli Stati. L'ufficio di spoglio per le elezioni del Consiglio nazionale che, per le esigenze della legge federale, viene formato dai membri del Consiglio di Stato. Infine l'ufficio di spoglio per le elezioni cantonali, composto di tre giudici del Tribunale di Appello, designati dal Presidente del Tribunale tenendo conto della rappresentanza dei diversi gruppi politici. Le operazioni di spoglio restano così essenzialmente affidate allamagistratura, ciò che offre seria garanzia per una costante e sana giurisprudenza. E nessuno rimpiangerà la scomparsa di quell'anomalia, che contraddice al buon senso giuridico, per cui lo spoglio, nelle elezioni del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, era affidato ad un consesso politico, composto di due delegati per ogni lista, presieduto dal Capo del Governo, onde, indipendentemente dalla forza loro effettiva, si trovavano favoriti i partiti che, per ragioni tattiche o regionali, si frazionavano in più liste.

Il concetto dell'autonomia dei singoli uffici elettorali è ribadito nella norma che vieta agli uffici di spoglio di aprire i plichi delle schede non contestate e di pronunciare la nullità o la validità fuorchè in caso di ricorso.

Il titolo nono regola tutta la procedura di ricorso. Alcune innovazioni in questa materia meritano di essere rilevate. I ricorsi contro il catalogo possono essere inoltrati solo durante il periodo di esposizione, vale a dire durante tutto il mese di dicembre e nei primi quattordici giorni in cui il catalogo viene esposto prima di ogni votazione ed elezione. Abilitato a ricorrere è ogni cittadino attivo del Cantone, senza riguardo al Comune di domicilio. Il Consiglio di Stato deve pronunciarsi sui ricorsi entro il martedì precedente lo scrutinio e intimare subito la decisione in modo che il catalogo possa essere chiuso definitivamente entro le ore 18 del mercoledì come prevede l'art. 13.

Per impedire che i gravami perdano ogni pratica efficacia nella lentezza della procedura, i termini per i ricorsi e per le decisioni vengono abbreviati. Notiamo di transenna, per evitare erronee interpretazioni, la contraddizione formale dei termini di 5 rispettivamente 2 giorni fissati dagli art. 93 e 94 coi termini prescritti dalle leggi federali, le quali parlano di 6 rispettivamente 3 giorni. In sostanza i termini sono identici perchè il dies a quo viene da noi calcolato in modo diverso (art. 103).

Osserviamo inoltre che il Gran Consiglio dovrà designare la commissione incaricata di istruire i ricorsi contro l'operato dell'ufficio presidenziale (art. 99).

---

Le disposizioni finali contenute nel titolo decimo non richiedono speciali commenti. Va rilevata, tuttavia, la norma speciale concernente i termini per la presentazione, la variazione e il ritiro delle liste, i quali termini sono ossequiati solo se le relative notifiche pervengono alla Cancelleria, entro le ore 18 del giorno di scadenza. Chi fa capo alla posta sopporta i rischi per eventuali ritardi o disguidi. Notisi, inoltre, che tutti gli atti e ricorsi previsti dalla legge sono esenti da bollo. Resta, però, riservata l'applicazione di tasse di giudizio da parte della Commissione dell'Amministrativo ai ricorsi temerari.

A chiusa di questo capitolo ricorderemo la pubblicità che viene data alle operazioni elettorali prevedendo la pubblicazione all'albo comunale o nel Foglio Ufficiale di tutto ciò che può interessare il cittadino: data dello scrutinio, termine di presentazione delle liste, nome dei candidati, risultati, ecc. .

B) Progetto di legge cantonale sulle votazioni ed elezioni.

Le norme attualmente sparse in 13 diversi testi legislativi sono raggruppate in questo progetto di legge sul quale non abbiamo bisogno di soffermarci lungamente. Se la nuova distribuzione della materia e la razionalizzazione spinta sino alle ultime conseguenze attraverso un accurato lavoro di sintesi - nel quale sono state sistematicamente tralasciate le ripetizioni oggi frequentissime -, costituiscono un rivoluzionamento del metodo legislativo adottato nel passato in materia elettorale, le riforme sostanziali da noi introdotte non sono molto numerose e rispecchiano quasi esclusivamente la tendenza alla semplificazione ed alla unificazione. Premessa indispensabile per la retta interpretazione e applicazione di questo progetto è la perfetta conoscenza della legge sull'esercizio dei diritti politici sulla quale si asside tutta la nuova opera. Non per questo la consultazione dei testi risulterà più difficile; anzi, colla prevista introduzione di un indice alfabetico, anche i profani, che oggi non riescono a districarsi nel labirinto infittito di leggi, di decreti, di ordinanze e di regolamenti, non sempre brillanti per eccessiva chiarezza, potranno agevolmente orientarsi.

Le disposizioni generali elencate nel titolo primo non richiedono particolari commenti. Nuovo è il titolo di nullità dell'art. 4 per cui, nelle votazioni, una scheda stampata non può essere modificata; e ciò per mettere fine ad una giurisprudenza contraddittoria. Per distinguere le votazioni comunali che si svolgono solitamente in forma aperta durante le assemblee comunali, da quelle per le quali è richiesto l'uso della scheda e della busta ufficiale, abbiamo adottato per le ultime la definizione di "scrutinio popolare". E nell'art. 10, riprodotto dal progetto per una nuova L.O.C., sono indicati i casi in cui lo scrutinio popolare è di rigore. Il concetto della maggioranza assoluta, che nel passato ha dato origine a svariati ricorsi, è ora definito all'art. 14 in un modo che non dovrebbe più prestarsi agli equivoci. La disposizione, già oggi prevista per la elezione dei deputati agli Stati, che vieta la presentazione di nuovi candidati per il secondo scrutinio, viene estesa a tutte le elezioni a maggioranza assoluta. Verificandosi, poi, la necessità di un terzo scrutinio, questo è limitato a quei candidati che nel secondo scrutinio hanno ottenuto l'eguale maggiore numero di voti. L'art. 17, che consente il ritiro di candidature anche dopo il primo scrutinio, costituisce la logica estensione del principio sancito all'art. 44 L.D.P.. Le norme che regolano l'elezione dei giurati federali avrebbero potuto essere tralasciate quasi integralmente in quanto sono, in massima parte, tolte dal diritto federale, e più precisamente dalla legge federale sulla procedura penale. Il progetto, però, sarebbe risultato monco e incompleto,

tanto più che non si può esigere dal cittadino la conoscenza di una legge federale di procedura. Uniformandoci alla legge federale sulla elezione del Consiglio Nazionale, abbiamo soppresso il sorteggio in caso di parità di voti, introducendo la norma che la designazione avviene nell'ordine in cui i candidati figurano nella lista; e questa norma non presenta inconvenienti, i gruppi potendo prescindere dalla presentazione dei candidati in ordine alfabetico. Per la definizione dell'incompatibilità (art. 40) abbiamo fatto capo al testo recentemente votato dal Gran Consiglio per il codice notarile. Gli art. 49 e 58 tengono conto delle ultime riforme costituzionali riguardanti le elezioni complementari per il Gran Consiglio ed il Consiglio di Stato.

Per il giuramento dei membri dei poteri giudiziari abbiamo adottato la soluzione della scala gerarchica che si scosta in qualche punto dalla pratica sin qui seguita.

Le date per la elezione dei poteri giudiziari sono state modificate facendo, inoltre, coincidere l'elezione dei giudici del Tribunale di Appello con quella dei Pretori, e l'elezione dei giurati federali con quella dei nostri assessori giurati estendendo da 5 a 6 anni il periodo di nomina di questi ultimi. Con questa piccola riforma viene ridotto il numero delle consultazioni popolari.

---

Nel capitolo concernente le elezioni dei Municipi abbiamo tralasciato di regolare tre casi speciali che si sono già verificati, e meglio: 1) il caso in cui nessun gruppo raggiunga il quoziente, caso che diventerà più infrequente colla facoltà della congiunzione delle liste accordata ai gruppi della L.D.P.; 2) il caso in cui un solo gruppo raggiunga il quoziente; 3) il caso in cui il quoziente non sia raggiunto per i supplenti municipali.

A noi sembra che in tutti i tre casi lo scrutinio debba essere ripetuto per i seggi ancora scoperti e che la relativa procedura possa figurare nel regolamento di applicazione voluto dall'art. 11 - 8. Ma se l'onorando Gran Consiglio non condividesse la nostra opinione, occorrerà completare il progetto di legge con quelle soluzioni che si riterranno più convenienti.

Un titolo che può offrire il fianco a qualche critica, di cui noi riconosciamo il fondamento, è quello riguardante le "elezioni diverse", in cui il tema schematico si manifesta con evidente crudezza. Le elezioni patriziali, parrocchiali, dei medici e delle levatrici sono quelle che sin qui, per il disordine che regna nella materia, ci hanno procurato il maggior numero di complicazioni e di grattacapi. Abbiamo, perciò, ritenuto indispensabile, di introdurre norme che si accostino ai principi ed alle forme previste per le altre elezioni. Quindi, l'obbligo della presentazione delle liste, il voto per scheda, il sistema proporzionale, la congiunzione delle liste e tutte le cautele per la piena salvaguardia dei diritti dell'elettore. La legge organica patriziale nulla prevede per le elezioni, l'art. 11 limitandosi ad affermare che i modi di elezione sono determinati da speciali regolamenti da approvarsi dal Consiglio di Stato. Anche la legge sulla libertà della Chiesa cattolica è silente al riguardo e solo all'art. 15 del regolamento esecutivo è detto che tutte le nomine avvengono a scrutinio segreto e che "per essere eletto bisogna riunire, oltre la maggioranza relativa, la maggioranza assoluta dei cittadini che hanno preso parte alla votazione", norma che, contenedo una palese contradictio in terminis, non costituisce di certo un monumento di chiarezza. Colla nostra proposta le elezioni degli uffici patriziali e dei consigli parrocchiali si svolgeranno d'ora innanzi secondo il sistema di voto proporzionale, riservati i casi speciali dell'art. 94. Questa soluzione può essere accolta senza difficoltà. Discutibile è forse l'obbligo di votare nei diversi Comuni che compongono il patriziato o pa parrocchia, data l'abitudine di effettuare le elezioni in occasione delle assemblee annuali ordinarie. Ma a questo inconveniente si può facilmente rimediare modificando gli art. 89 e 99 e prevedendo l'elezione nel Comune in cui ha sede il patriziato o la parrocchia. Una nuova, chiara e precisa regolamentazione di tutta la materia si impone tuttavia, e noi reputiamo che le riforme affacciate meritino la Vostra approvazione.

Anche per la elezione dei medici e delle levatrici occorreva introdurre nuove norme atte a colmare evidenti lacune, e noi vi abbiamo provveduto cogli art. 104 - 108. Il regolamento di applicazione dovrà, però, conciliare l'obbligo della presentazione delle liste dei candidati colle esigenze del pubblico concorso, specie per quanto si riferisce all'idoneità dei concorrenti, al possesso dei titoli di studio, all'accettazione delle condizioni del capitolato, ecc..

Nelle disposizioni diverse sono, infine, riprodotti letteralmente parecchi articoli che già figurano nella L. D. P. e per i quali avrebbe potuto bastare un semplice richiamo. La commissione degli esperti si è, però, pronunciata per la prima soluzione.

Adottata la legge occorrerà completare l'art. 119 lasciato in sospenso in attesa delle Vostre deliberazioni.

C) Progetto di legge cantonale sull'esercizio del diritto di iniziativa,  
di referendum e di revoca del Consiglio di Stato.

Pochi sono i cambiamenti introdotti in questa materia. Il progetto, che ben raramente si scosta dal regime vigente, ha il merito di fondere in un complesso organico ed armonioso le norme che regolano l'esercizio dell'azione popolare, sparse nei 116 articoli di cinque leggi diverse. Esso si adatta alle recenti riforme costituzionali, modifica qualche disposizione di dettaglio o qualche regola di procedura e introduce alcuni concetti nuovi sui quali ci soffermiamo brevemente. L'orario di apertura delle Cancellerie comunali, durante il periodo della raccolta delle firme, viene esteso ad alcune ore di ogni sabato e domenica. La consegna delle liste non viene più fatta alla Cancelleria di Stato, ma alle Cancellerie comunali, che hanno l'obbligo di farle proseguire entro 48 ore. Allo scopo di evitare illecite manipolazioni è fatto obbligo ai Municipi di comunicare immediatamente al Consiglio di Stato il numero delle firme raccolte, che va pubblicato contemporaneamente all'albo comunale. Per la presentazione di una domanda d'iniziativa sono richieste 15 firme invece delle 3 attuali. Un uguale numero di firme si esige per l'inoltro della domanda di revoca del Consiglio di Stato, mentre che la legge del 3 dicembre 1892 ne prescrive 50. Otteniamo con ciò una soluzione uniforme che corrisponde anche a quella adottata per la presentazione delle liste nelle diverse elezioni, eccettuate le nomine comunali. Non havvi motivo plausibile di richiedere per la domanda di revoca del Governo 50 firme, piuttosto che 15, poichè ciò che conta, è il numero di 11.000. firme prescritto per la riuscita della domanda. E 50 firme possono essere ottenute colla stessa facilità con cui se ne raccolgono 15. Si giustifica, perciò, la soluzione uniforme da noi preferita. Degna di particolare rilievo è l'innovazione dell'art. 33 che consente ai promotori di una domanda di iniziativa di ritirare la loro domanda quando dichiarino la loro adesione al controprogetto del Gran Consiglio. E' una norma già contenuta nel diritto federale, che ha dato buona prova e che consente la eliminazione della votazione alternativa preliminare. Questa votazione alternativa è sconosciuta al diritto federale che prevede un solo scrutinio, nel quale il cittadino che rifiuta l'iniziativa ed il controprogetto esprime il proprio voto mediante due "no". E noi avevamo in animo di introdurre lo stesso sistema in sede cantonale, ma gli esperti si sono pronuncati per il mantenimento dello statu quo.

Un ultimo ritocco alle disposizioni vigenti concerne l'epoca della presentazione della domanda di revoca del Consiglio di Stato. La legge del 1892 prevede che la domanda di revoca non può essere presentata prima che siano trascorsi 4 mesi dalla data dell'elezione. Questo termine, per ragioni intuitive, è stato da noi portato ad un anno, coll'aggiunta che la revoca non può essere domandata nell'ultimo anno del periodo di nomina. La procedura di revoca richiedendo circa un anno di tempo, mal si com-

prenderebbe una diversa soluzione, a meno che si vogliano favorire le speculazioni elettorali di dubbia lega e di pessimo gusto che gettano il discredito sulle nostre Autorità e istituzioni.

Per l'applicazione della legge ricordiamo che il termine di "promotori" (art. 3) deve essere interpretato in modo estensivo, applicandolo anche ai rappresentanti e mandatari dei promotori effettivi, vale a dire a tutti coloro che si occupano della raccolta delle firme.

Il nostro commento ai tre progetti di legge che Vi trasmettiamo a questo punto può ritenersi terminato. Ci preme, tuttavia, attirare la Vostra attenzione sul fatto che l'adozione di questi disegni di legge implica necessariamente la revisione di alcune leggi e di alcuni regolamenti dei quali teniamo già pronti i progetti di riforma.

Trattasi di ritoccare:

- 1) la legge organica patriziale agli art. 11, 45, 46 e 47 per tener conto del nuovo sistema di elezione dell'ufficio patriziale e delle nuove norme che regolano la tenuta e l'esposizione del catalogo;
- 2) la legge sulla libertà della Chiesa cattolica all'art. 14 che prevede la durata in carica del Consiglio parrocchiale portata da 3 a 4 anni;
- 3) il regolamento di applicazione della legge sulla libertà della Chiesa cattolica all'art. 3 concernente la tenuta del catalogo, all'art. 15 che prescrive il metodo di elezione e all'art. 28 riguardante il periodo di nomina del Consiglio parrocchiale;
- 4) la legge sul bollo al fine di prevedere l'esonero dal bollo di tutti gli atti e ricorsi in materia elettorale;
- 5) la legge sulla tariffa giudiziaria, cui va aggiunto un'art. 13 bis che preveda le sportule dovute al giudice di pace per la proclamazione del sindaco, dei municipali e dei supplenti;
- 6) la legge sull'amministrativo semplice per tener conto dei nuovi termini di ricorso in materia elettorale;
- 7) il regolamento della Commissione dell'Amministrativo, all'art. 25, per lo stesso motivo.


Infine desideriamo parteciparVi la nostra intenzione di raccogliere in un "Codice elettorale" tutte le norme costituzionali, le leggi, i decreti e i regolamenti federali e cantonali che si riferiscono all'esercizio dei diritti politici, dotandolo di un indice per materia e di un

indice alfabetico, in modo da renderne agevole e facile la consultazione.

Vogliate gradire, onorevoli Signori, i nostri distinti ossequi.

Per il Consiglio di Stato:

il Presidente:



il Cons. Segr. di Stato:



Annessi: 3 progetti di legge